

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1687

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Abolizione della tassa annuale di concessione sulla patente di guida per autoveicoli, sulla patente nautica e sul brevetto di pilotaggio aereo

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro sistema fiscale può essere descritto con una sola parola, «inquietante». Esso ha raggiunto limiti di stoltezza e di iniquità difficilmente descrivibili.

Si sono venute a creare delle esigenze fini a se stesse, si badi, di fronte alle quali perfino un uomo di settore come il direttore Billia promette di rendere efficienti i servizi a cui il cittadino dovrebbe rivolgersi per rischiare il meno possibile negli adempimenti pretesi dal suo stesso organismo di appartenenza: l'amministrazione finanziaria.

Fa tenerezza questo direttore un po' ingenuamente patito dell'informatica, che cerca dall'interno della bolgia fiscale di rendere la vita un po' meno grama al contribuente, fa tenerezza perché non può andare oltre solo con la logica di settore a cui prima o poi anche le persone intelligenti finiscono col capitolare, quando operano nella burocrazia, sempre tesa a complicare le cose per dimostrare la propria indispensabilità, il proprio potere, ad aumentare i propri privilegi. La soluzione sta nell'abolire quelle necessità cervellotiche e di conseguenza i servizi che si rendono necessari per farvi fronte; se poi le buone intenzioni del Billia si vogliono estrinsecare sul residuo impatto burocratico per migliorarlo, ben venga.

Queste intenzioni sono state ampiamente illustrate in un precedente disegno di legge che tende appunto a sottoporre al vaglio l'impatto burocratico dei provvedimenti (vedi atto Senato n. 156) e là rimandiamo.

Spulciando nei bilanci dello Stato e degli enti locali si giunge a censire quasi trecento imposte che pesano sugli italiani. Un numero impietoso che è diventato il simbolo di un fi-

sco dispersivo ed inefficiente creato da persone poco portate al razionale.

La questione ha assunto una rilevanza tanto insopportabile che ormai quasi tutte le forze politiche hanno usato questi argomenti in campagna elettorale.

Sarebbe troppo facile e scontato ricavare da questo scenario impietoso la sola necessità della semplificazione in quanto un sistema fiscale troppo ramificato è condannato prima alla comicità e poi all'inefficienza. Tutti argomenti continuamente e purtroppo inutilmente ribaditi non solo da chi il sistema fiscale lo conosce, ma soprattutto da chi lo subisce con collera.

A rendere diversa questa nuova denuncia è la constatazione che si riparte da zero con una nuova legislatura e soprattutto con una nuova classe politica che ha fatto del fisco una questione centrale della campagna elettorale mettendo nei programmi tutte le proposte che la Lega Nord proclama da anni: la semplificazione in genere, la cancellazione dei tributi improduttivi, il federalismo fiscale.

Con questo disegno di legge intendiamo avviare l'eliminazione dei tributi inutili e la conseguente semplificazione partendo dalla tassa annuale e conseguente bollatura della patente di guida auto, un tributo che non ha riscontro tra gli altri *partner* europei e quindi di poca praticità nell'area della Unione europea.

Per individuare i tributi oggetto della manovra occorre considerare non solo il gettito ed i costi di esazione e di contenzioso, ma occorre valutare pure altri costi economici e non, in genere molto pesanti anche se meno evidenti: l'esplosione del numero delle imposte porta gli uffici finanziari a frazio-

nare il lavoro distogliendoli da compiti e controlli ben più importanti, mentre nelle aziende l'onere amministrativo sostenuto per gestire balzelli ridicoli toglie spazi agli investimenti fra cui c'è anche l'occupazione. Non ultimo criterio di valutazione deve essere l'odiosità di certi prelievi che ricordano al cittadino la possibilità che, tradito nelle deleghe del patto sociale, esso possa tornare ad essere un suddito, se non di un monarca, di autocratici burocratici o peggio di ideologie nichiliste.

Nel caso della tassa annuale sulla patente la copertura del minor gettito è raggiungibile con un insignificante aumento dei carburanti da trazione.

L'aumento di costo al litro del carburante viene calcolato in linea di massima facendo riferimento alle sole auto a benzina ed arrotondando il numero dei patentati da 28 milioni a 30 milioni, nulla vieta infatti un aggiustamento di correzione in occasione del bilancio di assestamento od una più approfondita analisi al momento della correzione di imposta. L'aumento calcolato in percentuale con il sistema suddetto viene poi applicato ai vari combustibili in uso per la tra-

zione in modo da non alterare il rapporto fra i vari tipi:

- 1) patentati 30 milioni di persone;
- 2) gettito presunto dell'imposta 1.500 miliardi di lire;
- 3) consumo di carburante annuale 39.124 miliardi di lire;
- 4) nuovo costo del carburante (2+3) 40.624 miliardi di lire;
- 5) percentuale di aumento lordo sul prezzo attuale 3,83 per cento;
- 6) possibile aumento lordo al litro 61 lire al litro;
- 7) costo dell'esazione e dell'evasione 0,58 per cento;
- 8) percentuale di aumento netto 3,26 per cento;
- 9) possibile aumento netto della benzina 52 lire al litro;

L'aumento così calcolato è di poco superiore al 3 per cento del prezzo in vigore alla data della stesura del presente documento e corrisponde a circa 52 lire al litro.

Con 250 lire al litro si può eliminare bollo patente e bollo auto, dell'altro problema ci si occupa con altro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abolizione della tassa sulle concessioni delle patenti)

1. Sono soppresse le tasse di concessione governativa relative a:

- a) patente di guida per autoveicoli;
- b) patente nautica;
- c) brevetto di pilotaggio aereo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri del presente provvedimento si provvede mediante adeguata variazione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione.

2. Gli oneri di cui al comma 1 si intendono pari alla differenza fra il gettito ed i costi di esazione, gestione e contenzioso.

Art. 3.

(Regolamento d'attuazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è tenuto a provvedere alle variazioni di imposta di cui all'articolo 2 comma 1.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.